

DIRETTIVA 92/91/CEE DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1992

relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, elaborata previa consultazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 118 A del trattato che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare nell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non può essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁴⁾ non si applica al settore delle industrie estrattive;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per le industrie estrattive per trivellazione costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che le attività che si praticano nelle industrie estrattive per trivellazione possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore delle industrie estrattive per trivellazione, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è l'undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive per trivellazione definite all'articolo 2, lettera a).

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

- a) per «industrie estrattive per trivellazione» si intendono tutte le industrie che svolgono le attività:
- di estrazione propriamente detta di minerali per trivellazione con perforazioni di sondaggio, e/o

⁽¹⁾ GU n. C 32 del 7. 2. 1991, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 79 e
GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 88.

⁽³⁾ GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.